



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario".

Rep. Atti n. 169/cse del 22 settembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 22 settembre 2011

VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che impone, a carico delle imprese e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria, alcuni obblighi e doveri a tutela dei diritti degli utenti;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e, in particolare, l'articolo 3 che ha delegato il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa e con decreti legislativi ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel Regolamento comunitario;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la disciplina delle attribuzioni della Conferenza e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;

VISTO lo schema di decreto legislativo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2011 e diramato con nota del 27 giugno 2011, prot. CSR 3249 P-4.23.2.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13 luglio 2011, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune proposte di emendamento al testo relative in particolare agli articoli 3 e 4, sulle quali il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sono riservati di svolgere ulteriori approfondimenti;

VISTO il documento contenente le proposte di modifica al provvedimento discusse nel corso dell'incontro del 13 luglio 2011, trasmesso dal Coordinamento tecnico interregionale per le materie infrastrutture, mobilità e governo del territorio, diramato con nota del 19 luglio 2011, prot. CSR 3644 P-4.23.2.13;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER I RAPPORTI
NELL'EUROPA, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
LAZIO, UMBRIA E BOLZANO

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 19 luglio 2011, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo di non poter accogliere le richieste emendative avanzate dalle Regioni, ha proposto alcune riformulazioni del provvedimento, in linea di massima ritenute condivisibili da tutti i rappresentanti delle amministrazioni presenti e si è riservato di far pervenire in tempi rapidi il testo dello schema di decreto legislativo, dopo aver acquisito l'avviso delle altre Amministrazioni centrali competenti;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2011, CSR prot.3813 P-4.23.2.13 con la quale si trasmettono le osservazioni e i rilievi critici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato su alcune modifiche al testo richieste delle Regioni;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Seduta del 27 luglio 2011 è stato, su richiesta delle Regioni, rinviato;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15 settembre 2011, nel corso della quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato un primo documento che riporta, evidenziate graficamente, le modifiche al testo volte a recepire le richieste di modifica discusse nel corso della riunione tenutasi in data 19 luglio e le Regioni hanno consegnato una proposta di articolo aggiuntivo contenente le disposizioni relative all'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire le risorse derivanti dalle sanzioni, in merito alla quale le amministrazioni centrali competenti si sono riservate di esprimere le proprie valutazioni;

VISTA la nota prot. CSR 4319 P-4.23.2.13 del 16 settembre 2011, con la quale è stato trasmesso il testo consegnato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della riunione tecnica del 15 settembre 2011 e la proposta di una disposizione aggiuntiva, relativa al Fondo sopra indicato, presentata dalle Regioni in tale sede;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenuta per le vie brevi e trasmessa in data 22 settembre 2011, prot. CSR n. 4427 P-4.23.2.13, con la quale si comunica di ritenere non accoglibile la modifica all'art.4, comma 5 del provvedimento, relativa alla clausola di salvaguardia delle penali previste dai contratti di servizio e si propone una diversa formulazione della disposizione aggiuntiva, relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo nel quale far confluire le risorse derivanti dalle sanzioni, da inserire nell'art.5, comma 10;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo, salvo l'accoglimento di tutte le proposte di modifica contenute in un documento, consegnato nel corso della Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), nel quale si segnala che rivestono particolare importanza per le Regioni le proposte di modifica all'articolo 4, comma 5, relative alla clausola di salvaguardia delle penali previste nei contratti di servizio e all'art.5, comma 10, relative alla ripartizione del Fondo;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di non poter accogliere tutte le proposte di modifica relative alle disposizioni sopra indicate;

CONSIDERATO che le Regioni hanno, per tali motivi, espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in esame



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI
DEI GOVERNI REGIONALI E LE PROVINCE AUTONOME
DEI TRE TIPI DI STATO

ESPRIME PARERE NEGATIVO

nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Raffaele Fitto

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 22 settembre 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/104/SRI4/C4



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
"DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI
OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO"**

Punto 14) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo salvo l'accoglimento di tutte le proposte di modifica evidenziate nel testo allegato al presente documento.

La Conferenza segnala che rivestono particolare rilevanza per le Regioni le proposte di modifica all'articolo 4, comma 5 (salvaguardia delle penali previste nei contratti di servizio) e all'articolo 5 comma 10 (disposizione di carattere finanziario relative alla previsione del ritorno nella disponibilità economica delle Regioni del 50% dei proventi delle somme riferite ai servizi di trasporto di competenza regionale (Trenitalia e servizi regionali).

In grassetto sono riportati gli emendamenti già concordati in sede di istruttoria tecnica con le Amministrazioni centrali, mentre in grassetto sottolineato gli emendamenti relativi alle questioni rimaste irrisolte.

Roma, 22 settembre 2011

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il regolamento n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed, in particolare, il Capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


E m a n a

il seguente decreto legislativo:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)



1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento 1371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale.
2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui è effettuato.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Regolamento: regolamento 1371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 in materia di diritti e doveri dei passeggeri del trasporto ferroviario;
 - b) Ministero: Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - c) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
 - d) Organismo di controllo: direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero;
 - e) CIRSRT: sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
 - f) STI: specifiche tecniche di interoperabilità;
 - g) Condizioni Generali di Trasporto: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto, parte integrante dello stesso;
 - h) gestore di stazione: il gestore dell'infrastruttura competente;
 - i) *tour operator*: l'organizzatore o il rivenditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE .
 - l) venditore di biglietti: qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto dell'impresa ferroviaria o per conto proprio;
 - m) contratto di trasporto: un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto.
 - n) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione.
 - o) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione della infrastruttura ferroviaria o di parte di essa, quale definita all'art. 3 della direttiva 91/440/CEE, compresa eventualmente la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza della infrastruttura.

ART. 3

(Organismo di controllo)



1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è designato nella direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attribuzione delle suddette competenze ad uno degli uffici di livello dirigenziale non generale della predetta direzione generale, come individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 aprile 2011, n.167.
2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'ufficio competente individuato ai sensi del predetto comma, sono assegnate ulteriori unità di personale appartenenti alla terza area ex area C e alla seconda area ex area B. Dette unità di personale sono reperite esclusivamente nell'ambito del personale già in servizio presso il Ministero.

ART. 4

(Funzioni dell'Organismo di controllo)

1. L'Organismo di controllo vigila sulla corretta applicazione del Regolamento e può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al Regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L'Organismo è altresì responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto.
2. Per le funzioni di cui al comma 1, l'Organismo di controllo può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura.
3. L'Organismo di controllo presenta una relazione entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all'applicazione del Regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente.
4. Ogni passeggero può presentare un reclamo per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con successivo decreto ministeriale. L'Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
5. Per i servizi di competenza regionale e locale **la competente struttura designata da ciascuna Regione effettua i monitoraggi e le indagini conoscitive di cui al comma 1, inoltrando all'Organismo di controllo le segnalazioni, d'ufficio o di parte, delle presunte violazioni agli obblighi derivanti dal Regolamento. E' fatta salva l'applicazione delle penali previste dai contratti di servizio pubblico.**

ART. 5

(Procedimento per l'accertamento e irrogazione delle sanzioni)

1. Il dirigente preposto all'ufficio del Ministero di cui all'articolo 3, comma 1, nomina il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento endoprocedimentale relativamente ad ogni presunta violazione del Regolamento.
2. **Il responsabile del procedimento valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse:**
 - a) se ravvisa la manifesta infondatezza dell'esposto, formula la proposta di archiviazione e provvede alla comunicazione del relativo provvedimento;
 - b) se ravvisa la non manifesta infondatezza dell'esposto, formula la proposta di archiviazione del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione.



adottato dal dirigente dell'ufficio. Il provvedimento di contestazione è portato a conoscenza dell'interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'atto di contestazione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'Organismo di controllo quale soggetto competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e gli elementi essenziali della violazione contestata;
 - b) l'ufficio competente e il nominativo del responsabile del procedimento e ove diverso l'indirizzo dell'ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti;
 - c) il termine entro cui l'interessato può esercitare le facoltà di cui al punto b), comunque non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - d) la menzione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile;
 - e) il termine di conclusione del procedimento nel rispetto del termine di cui al comma 5.
4. Il responsabile del procedimento può in ogni momento dell'istruttoria, entro i termini previsti dal comma 3, richiedere ai soggetti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria e disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di acquisirne copia. La richiesta deve indicare:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) lo scopo della richiesta;
 - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
 - d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni.
5. Il procedimento di accertamento della violazione si conclude, **con provvedimento espressamente motivato, entro novanta giorni dalla ricezione del reclamo, anche da parte della struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 5, o dall'avvio del procedimento d'ufficio.** Il termine è interrotto qualora siano presentate o sia necessario acquisire informazioni o documentazione ai fini dell'accertamento della presunta violazione ed inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione o dall'acquisizione delle informazioni o della documentazione richieste. Il procedimento di accertamento della violazione si conclude comunque entro sei mesi: dell'esito è data formale comunicazione all'interessato anche in caso di archiviazione.
6. Fatta salva l'applicabilità immediata delle sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16 del presente decreto, qualora sia accertata la violazione, all'interessato viene data formale comunicazione circa l'esito del procedimento istruttorio ed assegnato un termine compreso tra trenta e novanta giorni per adempiere alle relative prescrizioni; in caso di adempimento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla sesta parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Decorso tale termine, l'inosservanza delle prescrizioni ed il mancato rispetto dei termini imposti per gli adempimenti richiesti, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente decreto per la violazione accertata per un importo almeno pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
7. La determinazione che commina la sanzione è notificata al soggetto interessato con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché pubblicata sul sito internet del Ministero nella sezione relativa all'Organismo di controllo. La determinazione

contenere l'indicazione del termine del pagamento della sanzione e le relative modalità, l'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso ed il termine per ricorrere.

8. Il pagamento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 6 ovvero entro il diverso termine indicato nel predetto atto con le modalità previste dal decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all'Organismo di controllo, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.
9. L'Organismo di controllo determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione **contemplata** dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:
 - a) della gravità della violazione;
 - b) della reiterazione della violazione;
 - c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.
10. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 50 per cento dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato è riversato in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo.**
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è ripartito tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente alla metà dell'importo derivante dal pagamento delle sanzioni applicate in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.
11. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di violazioni ai sensi del presente articolo che appaiono suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario, ne informa tempestivamente l'Agenzia.
12. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI TRASPORTO, DI OBBLIGO DI INFORMAZIONE E VENDITA DI BIGLIETTI

ART. 6

(Sanzioni relative al trasporto di biciclette)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 5 del Regolamento relativo alla possibilità di trasporto delle biciclette a bordo del treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.

ART. 7



(Inefficacia delle clausole contenenti deroghe e limitazioni all'applicazione del regolamento previste nel contratto di trasporto)

1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi nei confronti dei passeggeri che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento.

ART. 8

(Sanzioni in materia di obbligo di fornire informazioni sulla soppressione di servizi)

1. Nel caso in cui spetti all'impresa ferroviaria rendere preventivamente pubblica la propria decisione di sopprimere un servizio, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, e tale obbligo risulti inosservato, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a 10.000 per ciascun treno.

ART. 9


(Informazioni relative al viaggio)

1. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del Regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento stesso, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i *tour operator* qualora abbiano la disponibilità delle suddette informazioni.
2. In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'allegato II, parte II, del Regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento stesso, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.

ART. 10

(Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti)

1. I canali e le modalità di vendita dei biglietti devono presentare ampie accessibilità e facilità di fruizione. Le imprese ferroviarie forniscono informazione al pubblico adeguata e trasparente, anche mediante servizi telematici, in ordine ai canali ed alle modalità di vendita dei biglietti nonché alle condizioni e ai prezzi applicati.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi di trasporto non oggetto di contratto di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento relativo alle modalità di distribuzione dei biglietti per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque



In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.

5. Le imprese ferroviarie che non intendano offrire la possibilità di ottenere biglietti a bordo treno, qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento, ne danno motivata informazione all'Organismo di controllo e rendono pubblica tale decisione, anche mediante pubblicazione nelle Condizioni Generali di Trasporto.
6. In caso di inosservanza dell'obbligo di informare i viaggiatori della mancanza di biglietteria o distributore automatico in stazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 5.000.

ART. 11

(Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione)

1. Le imprese ferroviarie che violano l'obbligo imposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 20.000.
2. In caso di inosservanza del divieto di non fornire informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o venditori di biglietto ovvero ad entrambi, di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, le imprese ferroviarie o venditori di biglietto sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. L'Organismo di controllo, qualora venga a conoscenza di inosservanze ai sensi del presente comma, ne informa tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE FERROVIARIE IN RELAZIONE AI PASSEGGERI ED AI LORO BAGAGLI

ART. 12

(Sanzioni relative all'obbligo di assicurazione minima)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di copertura assicurativa minima definita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150.000.

ART. 13

(Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero)

1. In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 20.000 in caso di lesioni del passeggero e da euro 20.000 ad euro 40.000 in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non è detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria.

CAPO IV



SANZIONI RELATIVE A RITARDI, COINCIDENZE PERSE E SOPPRESSIONI

ART. 14

(Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni)

1. L'impresa ferroviaria rende conoscibili ai passeggeri, secondo forme e con mezzi idonei, ed anche mediante l'istituzione di servizi su portali *internet*, le disposizioni concernenti le modalità di indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilità per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione di treni, come previsti dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento. In caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.
2. Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento, previsti in caso di ritardi, coincidenze perse o soppressioni, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.
3. Per ogni singolo caso di ritardo nella corresponsione dei rimborsi e degli indennizzi previsti dagli artt. 16 e 17 del regolamento che superino di tre volte il termine di un mese dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500.

ART. 15

(Sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento, in materia di assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ogni evento verificatosi.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo nel caso in cui il viaggio non possa essere proseguito, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento, le imprese ferroviarie è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000 per ogni evento verificatosi.

CAPO V

SANZIONI PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RELATIVI A PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

ART. 16

(Sanzioni per mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta)

1. Le imprese ferroviarie ed i gestori di stazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a dare comunicazione all'Organismo di controllo delle norme di accesso non discriminatorie adottate per garantire il diritto di trasporto di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Capo V del regolamento. In caso di inosservanza di tale obbligo, le imprese ferroviarie o i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni giorno di ritardo e sino ad un massimo di euro 100.000.
2. Per ogni singolo caso di inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, paragrafo 2, 20, 21, paragrafo 2, 22, paragrafi 1 e 3, 23, paragrafo 1, 24 e 25, concernenti le



prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni, l'accessibilità al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta, le imprese ferroviarie, i gestori di stazione il venditore di biglietti o il *tour operator* in ragione dei rispettivi obblighi sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.

3. Nel caso di mancato o non conforme adeguamento alle STI previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i gestori di stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 10.000, per ogni singolo caso.

CAPO VI SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DISICUREZZA, RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 17

(Sanzioni per mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri)

1. Le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall'articolo 26 del regolamento. In caso di inosservanza del predetto obbligo le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 5.000.

ART. 18

(Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a regolare, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento, la raccolta dei reclami presentati in relazione ai diritti ed agli obblighi contemplati dal regolamento ed istituiscono meccanismi e strutture per il loro trattamento. In caso di inosservanza di tale obbligo le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Alla stessa sanzione sono soggette le imprese ferroviarie che non provvedano a diffondere tra i passeggeri informazioni sulle modalità di organizzazione del servizio preposto alla raccolta ed al trattamento degli esposti in caso.
2. Per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.
3. Le imprese ferroviarie rendono pubbliche, tramite inserimento nella relazione annuale sulla qualità del servizio di cui all'articolo 19, comma 3, le informazioni relative al numero e alle categorie degli esposti ricevuti e trattati, ai tempi di risposta e alle misure adottate per migliorare eventualmente le procedure, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3, del regolamento. Nel caso di inosservanza di tale obbligo l'impresa è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000.



ART. 19

(Sanzioni in materia di norme sulla qualità del servizio)

1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo di comunicare all'Organismo di controllo le norme adottate in materia di qualità del servizio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento, che devono contenere almeno gli elementi di cui all'Allegato III del regolamento. Per l'inosservanza di tale obbligo l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
2. Le imprese ferroviarie sono tenute a pubblicare sul loro sito *internet* e a mettere a disposizione sul sito *internet* dell'ERA - Agenzia Ferroviaria Europea - una relazione annuale sulle prestazioni in materia di qualità del servizio, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. In caso di inosservanza le imprese sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.000 ad euro 10.000.

CAPO VII

SANZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 20

(Sanzioni per violazione obbligo di informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti)

1. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento, in materia di informazioni ai passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che su loro incombono, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e ai *tour operator*, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



11

12

